



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/143/CU5/C1**

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE (A.S. 1577)**

Punto 5) O.d.g – Conferenza Unificata

Si rileva l'**assoluta necessità di proseguire nel confronto tecnico e politico** sul disegno di legge, anche in relazione al dibattito che sta maturando in seno alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica ed in relazione a quanto previsto nel Protocollo Italia Semplice.

Si potrebbe, pertanto, **richiedere di seguire la fase parlamentare del provvedimento prevedendo incontri congiunti tecnico-politici, prima della presentazione degli emendamenti del Governo al ddl in Commissione, necessari a dirimere in maniera puntuale le proposte emendative regionali sulle quali si converge.**

Per le Regioni i seguenti punti sono determinanti e condizionanti ai fini del parere:

Articolo 10:

1. Previsione di una norma che, ferma restando la condivisione di fasi unificate e condivise per le procedure concorsuali, **garantisca l'autonomia delle Regioni nei casi di specifiche e urgenti esigenze nel reclutamento e nel conferimento degli incarichi dirigenziali;**
2. Inserimento di una **clausola di esclusione per il conferimento degli incarichi di posizione apicale delle Regioni (direttori generali)** in quanto chiamati in via principale all'attuazione degli indirizzi degli organi politici (si segnala che questo punto peraltro, è stato già accolto in sede tecnica per gli enti locali);
3. **Forte semplificazione del ruolo della Commissione nazionale**, che comunque **deve essere espressione delle Regioni.**

La Commissione dovrà agire come sede di elaborazione e condivisione dei principi generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali per tutti gli enti della Repubblica, anche valutando il regolamento per il conferimento degli incarichi adottato dall'ente, **ma non dovrà intervenire nelle specifiche procedure di conferimento.** Potrà, altresì, procedere al monitoraggio programmato sull'attuazione dei criteri di conferimento.

Tali modifiche risultano essenziali sia in ossequio alla autonomia organizzativa delle Regioni, costituzionalmente garantita, sia al fine di evitare una burocratizzazione pesantissima delle procedure, con gravissimi effetti sulla funzionalità delle strutture che erogano servizi ai cittadini.

4. **Previsione della rappresentanza paritaria delle Regioni nella SNA**, in considerazione della scelta del corso-concorso nazionale per la dirigenza della pa, nonché del numero dei dipendenti delle Regioni e del SSN, di gran lunga superiore a quello delle amministrazioni statali.

Articolo 13

Ribadire l'importanza di una **norma delega sui controlli** che semplifichi l'attuale sistema che sottopone le amministrazioni a duplicazioni e sovrapposizioni dei vari soggetti competenti alle attività di controllo (MEF, Ispettorato di Funzione Pubblica, Anac, revisori dei conti, Corte Conti, etc). Opportuno anche convergere su una programmazione dei flussi informativi che sostengono il sistema dei controlli.

Articolo 9

1. Riforma delle Camere di commercio. Occorre intervenire eliminando l'abrogazione dei diritti camerali nonché il riaccentramento del registro delle imprese.
2. Nel riordino territoriale delle Camere di commercio occorre prevedere necessariamente un forte coinvolgimento delle Regioni.

Normativa per le regioni a Statuto speciale

E' necessario esplicitare che questa normativa, nonché i successivi decreti delegati, non si applicano alle **Regioni a statuto speciale e Province autonome** salvo modifica o integrazione dei rispettivi statuti, da adottare previa intesa.

Roma, 13 novembre 2014